


REGOLAMENTO
RECANTE MISURE DI
PREVENZIONE
E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL
SARS-CoV-2

INTEGRAZIONE

Liceo *CRISTOFORO COLOMBO*
Marigliano NA



REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS SARS-CoV-2

PREMESSA

Il presente documento rappresenta una integrazione al **Regolamento di Istituto** attualmente in vigore e l'applicazione delle norme in esso contenute è legata al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia. Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni già previste.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il DPCM del 07.09.2020

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Campania;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio d'Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

CONSIDERATE le ordinanze del 03-07-08-09-settembre-2020 del Presidente della Regione Campania,

TENUTO CONTO dell'ordinanza n.25 del 30 settembre 2021 del Presidente della Regione Campania

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022 in data 26 ottobre.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è

approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e comunque per tutto il tempo in cui permane lo stato di emergenza sanitaria. Può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico rende noto ai membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola: **www.liceocolombo.edu.it**

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici (cfr: Protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica) affinché:

- a) **assicurino** la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) **sottopongano** a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) **garantiscono** l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) **curino** la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) **collaborino** alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore.
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato, possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus.
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto (ageusia) e/o dell’olfatto (anosmia), difficoltà respiratoria, fiato corto.

- e) Per “**contatto stretto con un caso di COVID-19**” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
- tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri indossando la mascherina;
 - restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
 - viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “**quarantena**” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il Coronavirus SARS-CoV-2, la misura della quarantena è stata fissata a 10 giorni, abbreviata a 7 giorni nel caso in cui il soggetto sia vaccinato e successivo a provvedimento dell’ASL.
- g) Per “**isolamento**” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Le norme per l’isolamento (quando si è positivi al SARS-CoV-2 in prima persona) variano in base alla tipologia di variante e allo stato della malattia (sintomatica o asintomatica).

- le persone asintomatiche risultate positive a variante VOC (Alfa, Beta, Gamma e Delta) non Beta, o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo. Al termine dei 10 giorni per rientrare in comunità serve un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) **INDOSSARE** la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati (Art. 7, punto 4, pagina 8).
- b) **MANTENERE** la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale.
- c) **DISINFETTARE** periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio, **ogni ora per almeno 5 minuti o quando se ne creerà l'esigenza.**

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al Coronavirus SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone **l'applicazione IMMUNI**, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Coronavirus SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al Coronavirus SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (NAPS02000Q@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso le reception delle due sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di **essere a conoscenza** dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di non **essere attualmente sottoposta/o** alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di **non avere familiari o conviventi** risultati positivi al COVID-19;
- di **aver compreso e di rispettare** tutte le prescrizioni contenute in questo **Regolamento**

La scuola provvederà, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, che non deve risultare superiore a 37,5°C.

6. È comunque obbligatorio

- **RIVOLGERSI** preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare gli accessi non strettamente necessari;
- **UTILIZZARE**, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, ecc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di

persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie e gli ingressi dei visitatori.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutta la durata dello stato di emergenza sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato, tramite Registro Elettronico. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail, tramite Registro Elettronico al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale, se lo studente o la studentessa dovessero trovarsi nell'istituto, sono obbligati a contattare i responsabili Covid:

proff.: A. Russo- G. De Sena (sede centrale)

proff.: S.Serpico - F. Giraldi (sede staccata).

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici del Liceo "C. Colombo" comprendono la sede Centrale di Marigliano (NA) alla via Nuova del Bosco snc e la sede staccata di San Vitaliano (NA) alla via Appia. Ciascuna delle due sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico.

2. A ciascun settore dei due edifici sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le

studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore assegnato alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica e **indossando la mascherina**, devono recarsi:

- a) negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- b) ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;
- c) esclusivamente durante gli intervalli, ai distributori automatici di alimenti se non presenti all'interno del proprio settore (**è opportuno che gli studenti e le studentesse portino da casa bevande /cibo**)
- d) nei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;

5. Le studentesse e gli studenti durante la pausa restano in aula al loro posto e utilizzano la **mascherina** per eventuali spostamenti.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è consentito dalle ore 07:50 alle ore 8:00 per il primo turno, dalle 08:50 alle ore 09:00 per il secondo turno.

2. In caso di arrivo nei cinque minuti di anticipo consentiti, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso, nei punti di raccolta predisposti nello spazio antistante i tre varchi di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina.

3. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso individuati per ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi e sostare negli spazi esterni all'edificio.

4. Le studentesse e gli studenti che fanno registrare ritardi continui in ingresso, sono sanzionati secondo quanto presente nel Regolamento di questa istituzione scolastica.

5. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco indossando la mascherina che potranno togliere da seduti. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.

6. A partire dalla campana di ingresso, il personale scolastico non docente è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'avvio delle lezioni (Rif. "Prospetto ingresso").

Tutti i docenti dovranno assicurare, vigilando con attenzione, che vengano rispettate le norme Anticovid.

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su cinque turni scanditi dal suono della campanella. Gli allievi dovranno muoversi attraverso i canali assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi / sostare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

PROSPETTO:

8. Gli allievi sono tenuti ad indossare il braccialetto, fornito dall'Istituzione Scolastica, del colore corrispondente al piano e al settore di appartenenza.

9. Il personale scolastico, docente e non docente, è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. L'accesso alle automobili nei parcheggi interni della sede di Marigliano (NA) del Liceo "C. Colombo" è consentito dalle ore 7.30 e fino alle 7:50

2. L'uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita solo dopo che le studentesse e gli studenti hanno lasciato le pertinenze dell'Istituto.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata nel *layout* affisso fuori ogni spazio didattico. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Nella sede centrale dell'Istituto si possono, all'occorrenza, programmare lezioni all'aperto.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la lim, il pc e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitate da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno, di norma, svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto tra le studentesse e gli studenti.

5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti sono obbligati ad indossare la mascherina chirurgica o FFP2. La stessa può essere abbassata una volta seduti dietro il proprio banco, facendo attenzione che sia mantenuta la distanza interpersonale minima di un metro. Le

studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra, solo su invito del docente, mantenendo sempre il distanziamento previsto di 2 metri.

6. Le studentesse e gli studenti che abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula, dal laboratorio o dalla palestra devono indossare sempre la mascherina.

7. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale e ad indossare la mascherina.

8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogniqualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il prescritto distanziamento fisico e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è **contingentato**. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario sanificare le mani.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito al bisogno, di regola una volta al giorno previo permesso accordato dall'insegnante con l'annotazione del nominativo e dell'orario sulla scheda delle uscite in possesso di ogni docente. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione.

Art. 12 - Accesso ai distributori automatici

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande da parte delle studentesse e degli studenti è consentito solo in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante.

2. Le studentesse e gli studenti possono accedere **eccezionalmente** ai distributori presenti al piano primo e quarto all'interno del proprio settore o, se non presenti, ai distributori posizionati nei settori contigui. In quest'ultimo caso, una volta prelevati gli alimenti o le bevande, le studentesse e gli studenti hanno l'obbligo di rientrare nel proprio settore, trattenendosi per il tempo strettamente necessario, anche per non ostacolare l'eventuale uscita di un altro compagno che ne abbia necessità.

3. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti

sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita né durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nella palestra.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi Collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con la scrupolosa attenzione delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. Oltre che in presenza, le riunioni possono tenersi anche da remoto, attraverso la piattaforma Cisco Webex.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina solo per esplicitare il proprio intervento, rispettando sempre il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. Le riunioni in videoconferenza possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali da remoto.

4. Fino al 31-12-2021 (termine dello stato di emergenza per epidemia Covid 19 o fino a diversa comunicazione da parte degli organi competenti) è possibile effettuare le assemblee di istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori per via telematica. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono, durante l'assemblea, abbassare la mascherina solo per esplicitare il proprio intervento, continuando a mantenere il prescritto distanziamento fisico.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante, fazzoletti monouso per uso strettamente personale e mascherine chirurgiche.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri,

quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno, ecc.), né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, ecc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto, è **necessario** che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19, si procede alla pulizia e alla sanificazione. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici, quali maniglie di porte e armadi, manici, arredi e attrezzature varie, quali tastiere, schermi *touch* e *mouse* è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi disponibili.

5. Le tastiere e i *mouse* dei *computer* dei laboratori e degli altri *computer* ad uso didattico, nonché gli attrezzi delle palestre utilizzati devono essere disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorre assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto, utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve essere immediatamente accompagnata all'interno dell'ambiente appositamente individuato per l'emergenza, informando i responsabili Covid, proff. A. Russo- G. De Sena (sede centrale); proff. S.Saverio – F.Giraldi (sede staccata) e il Dirigente scolastico che provvederà agli adempimenti del caso.
2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne, delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previsto dalla vigente normativa in materia.
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare un rischio maggiore. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

3. Per le studentesse e gli studenti BES e DSA che non riescono o non possono indossare la mascherina e/o rispettare il distanziamento previsto dalle regole di prevenzione, saranno predisposti percorsi individualizzati, attenendosi alle indicazioni degli organi competenti in uno con le famiglie, i docenti e il Dirigente scolastico.

Art 18 –Norme sanzionatorie

Gli studenti e le studentesse che non si attengono scrupolosamente alle regole di cui innanzi incorrono nelle sanzioni contemplate dall'allegato n. 3 al presente Regolamento. **Il personale docente e non docente** che non indossa la mascherina e non si attiene alle MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2, è soggetto all'avvio di procedimenti disciplinari.

Allegati al presente Regolamento

- Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi (Allegato n. 1);
- Istruzioni operative per i collaboratori scolastici (Allegato n. 2);
- Sanzioni (Allegato n. 3).

ALLEGATO n.1

Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- è possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro.
- non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

ALLEGATO n. 2

Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
- presso la reception è presente un dispenser con gel sanificante per le mani e disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Considerate inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:

1. apertura e chiusura della scuola;
2. apertura e chiusura dei locali;
3. pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza);
5. spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione,

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue:

- all'arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
- ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;
- gli addetti alle pulizie degli ambienti operino sempre con guanti monouso e mascherine;
- procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
- dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
- per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;

- a fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
- le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi;
- le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l'automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile;
- nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti;
- assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
- quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.

ALLEGATO N. 3

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE DISCIPLINARE	RIPARAZIONE DEL DANNO	OFFERTA DI RICONVERSIONE DELLA SANZIONE IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI	ORGANO COMPETENTE AD EROGARE LA SANZIONE	PROCEDIMENTO	TERMINI PER IL RICORSO
1) Diffusione di informazioni riservate	Sospensione dall'attività didattica da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 7 giorni	====	Pomeriggi di attività socialmente utili.	Il Consiglio di Classe delibera la sanzione ed il coordinatore la comunica alla famiglia	Il docente o l'animatore digitale segnalano alla Presidenza l'accaduto comunicandolo tempestivamente alla famiglia e riportandolo anche come nota disciplinare all'interno del registro elettronico.	Il ricorso deve essere presentato presso l'ufficio protocollo entro il termine di 15 gg dalla comunicazione della sanzione, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'organo di garanzia
2) Comunicazione ed uso dell'account da parte di terzi	Sospensione dall'attività didattica per 2 giorni	====	Pomeriggi di attività socialmente utili.	Il Consiglio di Classe delibera la sanzione ed il coordinatore la comunica alla famiglia	Il docente o l'animatore digitale segnalano alla Presidenza l'accaduto comunicandolo tempestivamente alla famiglia e riportandolo anche come nota disciplinare all'interno del registro elettronico.	Il ricorso deve essere presentato presso l'ufficio protocollo entro il termine di 15 gg dalla comunicazione della sanzione mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'organo di garanzia.

3) Comunicazione a terzi di link e codici di accesso alla classe virtuale	Sospensione dall'attività didattica da 1 giorno ad un massimo di 7 giorni	=====	Pomeriggi di attività socialmente utili.	Il Consiglio di Classe delibera la sanzione ed il coordinatore la comunica alla famiglia	Il docente o l'animatore digitale segnalano alla Presidenza l'accaduto comunicandolo tempestivamente alla famiglia e riportandolo anche come nota disciplinare all'interno del registro elettronico.	Il ricorso deve essere presentato presso l'ufficio protocollo entro il termine di 15 gg dalla comunicazione della sanzione mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'organo di garanzia
4) Pubblicazioni di informazioni non consentite all'interno della classe virtuale	Richiamo scritto	=====	=====	Docente Ufficio di presidenza Animatore Digitale	Il docente o l'ufficio di presidenza scrive una nota sul registro di classe elettronico e ne dà comunicazione tempestiva alla famiglia.	=====
5) Invio tramite e-mail di comunicazioni a piramide o di materiali pubblicitario e commerciale	Richiamo scritto	=====	=====	Docente Ufficio di presidenza Animatore Digitale	Il docente o l'ufficio di presidenza scrive una nota sul registro di classe elettronico e ne dà comunicazione tempestiva alla famiglia.	=====
6) Danneggiamento di materiali condivisi	Richiamo scritto	=====	=====	Docente Ufficio di presidenza Animatore Digitale	Il docente o l'ufficio di presidenza scrive una nota sul registro di classe elettronico e ne dà comunicazione tempestiva alla famiglia.	=====

7) Uso improprio della chat all'interno delle piattaforme in uso alla scuola o ai docenti	Richiamo scritto	=====	=====	Docente Ufficio di presidenza Animatore Digitale	Il docente o l'ufficio di presidenza scrive una nota sul registro di classe elettronico e ne dà comunicazione tempestiva alla famiglia.	=====
8) Utilizzo del link fornito dall'insegnante al di fuori della lezione programmata per scopi non didattici	Sospensione dall'attività didattica da 1 giorno ad un massimo di 7 giorni	=====	Pomeriggi di attività socialmente utili.	Il Consiglio di Classe delibera la sanzione ed il coordinatore la comunica alla famiglia	Il docente o l'animatore digitale segnalano alla Presidenza l'accaduto comunicandolo tempestivamente alla famiglia e riportandolo anche come nota disciplinare all'interno del registro elettronico.	Il ricorso deve essere presentato presso l'ufficio protocollo entro il termine di 15 gg dalla comunicazione della sanzione mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'organo di garanzia
9) -attivare/disattivare microfono e telecamera durante la videolezione, non autorizzati dal docente	Richiamo scritto	=====	=====	Docente Ufficio di presidenza Animatore Digitale	Il docente o l'ufficio di presidenza scrive una nota sul registro di classe elettronico e ne dà comunicazione tempestiva alla famiglia.	=====
10) videoregistrare la lezione e condividerla con terze parti	Sospensione dall'attività didattica da 1 giorno ad un massimo di 7 giorni	=====	Pomeriggi di attività socialmente utili.	Il Consiglio di Classe delibera la sanzione ed il coordinatore la comunica alla famiglia	Il docente o l'animatore digitale segnalano alla Presidenza l'accaduto comunicandolo tempestivamente alla famiglia e riportandolo anche come nota disciplinare all'interno del registro elettronico.	Il ricorso deve essere presentato presso l'ufficio protocollo entro il termine di 15 gg dalla comunicazione della sanzione mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'organo di garanzia

11) Accumula almeno 5 censure scritte relativamente ai punti 4 - 5 - 6 - 7 - 9	Sospensione dall'attività didattica da uno a tre giorni con l'obbligo di frequenza e/o esclusione da visite d'istruzione per un periodo da determinarsi	=====	=====	Il Consiglio di Classe delibera la sanzione ed il coordinatore la comunica alla famiglia	Il coordinatore di classe avrà cura di segnalare tempestivamente il numero delle censure alla Presidenza	Il ricorso deve essere presentato presso l'ufficio protocollo entro il termine di 15 gg dalla comunicazione della sanzione mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'organo di garanzia
12) non rispetto dell'area assegnata e/o dei percorsi individuati per ingresso/uscita e ricreazioni	Richiamo scritto	=====	=====	Docente Ufficio di presidenza	Il docente o l'ufficio di presidenza scrive una nota sul registro di classe del portale Argo e ne dà tempestiva comunicazione alla famiglia	=====
13) mancanza della mascherina durante gli spostamenti e ove prescritto dal regolamento	Richiamo scritto	=====	=====	Docente Ufficio di presidenza	Il docente o l'ufficio di presidenza scrive una nota sul registro di classe del portale Argo e ne dà tempestiva comunicazione alla famiglia	=====

14) spostamento dei banchi e delle sedie dalla postazione indicata e/o posizione dello studente dal posto assegnato	Richiamo scritto	=====	=====	Docente Ufficio di presidenza	Il docente o l'ufficio di presidenza scrive una nota sul registro di classe del portale Argo e ne dà tempestiva comunicazione alla famiglia	=====
15) inosservanza delle regole relative all'uso, ove previsto, dell'armadietto nei laboratori (riporre nelle buste tutti gli indumenti e i DPI)	Richiamo scritto	=====	=====	Docente Ufficio di presidenza	Il docente o l'ufficio di presidenza scrive una nota sul registro di classe del portale Argo e ne dà tempestiva comunicazione alla famiglia	=====
16) Accumula almeno 3 censure scritte relativamente ai punti 12 - 13 - 14 - 15	Sospensione dall'attività didattica da uno a tre giorni e/o esclusione da visite d'istruzione per un periodo da determinarsi	=====	=====	Il Consiglio di Classe delibera la sanzione ed il coordinatore ne dà comunicazione alla famiglia	Il coordinatore di classe avrà cura di segnalare tempestivamente il numero delle censure alla Presidenza	Il ricorso deve essere presentato presso l'ufficio protocollo entro il termine di 15 gg dalla comunicazione della sanzione mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'organo di garanzia.